

STATUTO

ART. 1 - Denominazione

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni (Codice del Terzo Settore), una Associazione denominata **"ASSOCIAZIONE EUGUBINA PER LA LOTTO CONTRO IL CANCRO - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"**, in sigla **"ASSOCIAZIONE EUGUBINA PER LA LOTTO CONTRO IL CANCRO - ODV"**.

ART. 2 - Sede e durata

L'Associazione ha sede legale in Gubbio in Via Beniamino Ubaldi snc presso il Centro Direzionale Prato ed ha durata a tempo indeterminato.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

ART. 3 - Scopo, finalità e attività

1. L'Associazione nasce dall'esigenza, particolarmente sentita da alcuni Cittadini, di poter creare, nella realtà locale, un punto di riferimento propositivo ed informativo, per la lotta contro il cancro.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale rientranti nelle previsioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, in seguito Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Per il raggiungimento delle finalità l'associazione potrà:

- promuovere la sensibilizzazione e l'informazione dei cittadini in materia, mediante attività editoriali, mostre, conferenze, convegni, dibattiti, proiezioni, e qualsiasi altra forma utile;

- promuovere e incentivare la ricerca scientifica sul cancro;

- promuovere l'acquisizione di strumenti diagnostici e/o terapeutici da utilizzare presso strutture sanitarie;

- promuovere la ricerca e gli studi di tipo epidemiologico onde valutare l'incidenza di fattori ambientali o alimentari locali;

- promuovere la creazione di gruppi di volontariato per l'intervento diretto a favore dei malati di cancro, e contribuire, in qualsiasi forma, a favore delle Associazioni ed enti che si occupano di tali problemi di assistenza;

- promuovere la formazione degli addetti che operano a qualsiasi livello nel settore della cura e dell'assistenza dei malati di cancro;

- promuovere la raccolta di fondi da devolvere agli scopi propri dell'Associazione o a favore delle associazioni per la ricerca sul cancro o delle associazioni per l'assistenza a favore di malati di cancro.

3. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. L'Associazione potrà comunque compiere tutti gli atti e le attività che verranno ritenuti necessari od utili al raggiungimento dei suoi scopi, nei limiti di legge.

6. L'Associazione è apartitica e aconfessionale e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e/o discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa.

ART. 4 - Patrimonio ed esercizi sociali

1. Il patrimonio è costituito da:

- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

- da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

- da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 33, co. 3, del Codice del Terzo Settore, le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote sociali, dal ricavato delle manifestazioni o partecipazioni ad esse od altre attività e dai contributi da privati ed enti anche in regime di convenzione e/o attra-

verso la partecipazione a bandi e gare.

3. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione.

4. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

5. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

6. Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dallo Statuto.

ART. 5 - Soci

1. Possono essere Soci le persone fisiche e organizzazioni di volontariato, la cui domanda venga accettata dal Consiglio, versino la quota associativa stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo e posseggano i seguenti requisiti:

- essere moralmente e civilmente irreprensibili;
- condividere gli scopi e le finalità dell'Associazione;
- accettare lo Statuto ed il regolamento interno.

2. Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità:

a) indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali;

b) dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata sul libro degli associati. In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea ordinaria, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in modo definitivo.

3. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il

diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

I Soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

I Soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

4. La qualifica di Socio si perde per decesso, dimissione, morosità, esclusione.

5. La morosità verrà stabilita dal Consiglio nei confronti di quei Soci che risultino inadempienti, anche dopo un richiamo, al versamento della quota associativa o di ingresso.

6. L'esclusione verrà decisa dall'Assemblea, previa segnalazione del Consiglio, o previa segnalazione a questo, per quei Soci che si sono resi inadempienti riguardo gli obblighi previsti dallo Statuto e dal regolamento interno, oppure che abbiano tenuto un comportamento atto a creare dissidio tra i Soci o comunque incompatibile con le finalità dell'Associazione.

7. L'esclusione verrà comunicata mediante notifica al Socio, il quale, qualora ritenga illegittimo il provvedimento, dovrà preventivamente adire il giudizio del Collegio dei Probiviri, prima di qualsiasi altra Autorità Giudiziaria.

8. La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea.

9. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

ART. 6 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (su-

peramento limiti ex art. 30 D.Lgs.117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci;
· il Collegio dei Probiviri.

ART. 7 - Assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D.Lgs. 117/2017.

2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 aprile) e del bilancio preventivo (entro il 30 ottobre). Essa inoltre:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

3. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà degli aderenti in regola con il pagamento delle quote sociali o da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri oppure dall'Organo di Controllo, mediante affissione dell'avviso di convocazione, contenente l'Ordine del Giorno almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, presso la sede sociale, o presso la bacheca esterna dell'Associazione. E' facoltà del Consiglio realizzare una pubblicità più capillare. L'Assemblea deve essere convocata nei locali della sede o anche in un altro luogo opportunamente individuato e precedentemente comunicato a ciascun Socio nel modo in cui sopra.

L'Assemblea ordinaria delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri e su quanto altro a lei demandato per legge o per Statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione. L'Assemblea può essere convocata anche dietro richiesta di almeno due terzi degli iscritti in regola con le quote sociali.

4. Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all'art. 21 C.C.; pertanto esse saranno prese a

maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà de-

gli associati. In seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio, ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto, in deroga all'art. 21 C.C., sarà necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, sarà necessaria la presenza di almeno 1/4 (un quarto) degli iscritti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del Consiglio, salvo in questo caso, per l'approvazione dei bilanci e le delibere in merito a responsabilità dei Consiglieri, la loro astensione. La delega dovrà risultare da atto scritto. Ogni Socio non potrà ricevere più di 2 (due) deleghe. Il metodo della votazione è rimesso di volta in volta, alla decisione dell'Assemblea.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio; in mancanza, dal Vice Presidente. In assenza di tutti i membri del Consiglio, l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea, nomina un Segretario e se lo ritiene necessario, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in generale, il diritto di intervenire all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea, si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.

ART. 8 - Amministrazione

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un numero dispari di membri da tre a nove, eletto dall'Assemblea dei Soci per la durata di tre anni. Il Consiglio, nel suo interno, o i singoli Consiglieri, sono rieleggibili. In caso di dimissioni, o decesso di un Consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendo la convalida alla prima Assemblea annuale.

2. Il Consiglio nomina, nel proprio seno, un Presidente, uno o più Vice Presidenti, un Tesoriere, un Segretario. Il Consiglio può delegare particolari attribuzioni, o il compimento di atti particolari, specificatamente determinati, ad uno o più Consiglieri. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio salvo l'eventuale rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

3. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei membri e comunque per deliberare sia in ordine al bilancio consuntivo sia al bilancio preventivo. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un

preavviso di almeno 7 (sette) giorni; in caso di urgenza

potrà essere convocato anche via telefono. Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

4. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, nei limiti di legge e del presente Statuto. Esso compila il regolamento interno per il mero funzionamento dell'Associazione, la cui approvazione è rimessa all'Assemblea, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

ART. 9 - Il Presidente

1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad un altro consigliere.

2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

4. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

5. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

6. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

7. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

8. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

ART. 10 - Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- libro degli associati;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 11 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art.2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo: vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs.231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D.Lgs.

117/2017.

ART. 12 - Presidente onorario

Il Consiglio direttivo può proporre all'Assemblea la nomina di un Presidente onorario.

Il titolo di Presidente onorario dell'Associazione può essere conferito ad una personalità che abbia validamente contribuito, nel corso degli anni, all'attività dell'Associazione o ad un'eminente personalità del mondo sociale, culturale o scientifico.

Il Presidente onorario può essere invitato alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

ART. 13 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 14 - Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 15 - Bilancio consuntivo e preventivo

1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 31 marzo di ciascuno anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre in Assemblea.

3. Il bilancio viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore.

4. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario delle attività diverse di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione, o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

5. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

6. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

7. L'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi, o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 16 - Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi di riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali di carattere generale previste dallo Statuto.

ART. 17 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo settore.

ART. 18 - Collegio dei Probiviri

Tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere tra associati, o tra questi e l'Associazione, o i suoi Organi, saranno sottoposte alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea per la durata di un triennio anche tra i non Soci; essi giudicheranno "de bono et equo", senza formalità di procedura ed il loro lodo sarà inappellabile nei li-

miti di legge. L'incarico è gratuito.

ART. 19 - Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

F.to: Benvenuto PROCACCI

LUIGI VACCARO NOTAIO (SIGILLO)